

LE MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR Di Arturo Bianco

La Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio pubblica il D.L. n. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune". Il testo si compone di tre parti: Governance per il PNRR ed il PNC; Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa; Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune. Le sue finalità sono tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di attuazione del PNRR.

Sempre in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto per il riparto dei contributi per le assunzioni effettuate dai comuni fino a 5.000 abitanti per l'attuazione del PNRR.

IL DECRETO LEGGE

L'articolo 8 del testo contiene "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori" e detta numerose previsioni per gli enti locali. L'articolo apre la parte seconda del DL ed titolo primo di tale parte, "Rafforzamento della capacità amministrativa".

Ecco le misure dettate per le amministrazioni locali:

- Il tetto degli incarichi dirigenziali a tempo determinato che gli enti locali possono conferire ex articolo 110 d.lgs. n. 267/2000 è elevato dal 30% dei posti dirigenziali previsti nella dotazione organica al 50%. Alla base di questa disposizione la finalità di "garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del PNRR". Questa possibilità è limitata solamente "agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR". Essa viene collegata all'attuazione del PNRR e viene limitata alle amministrazioni destinatarie di tali finanziamenti, ma non viene limitata solamente alle figure direttamente e strettamente necessarie per raggiungere queste finalità. Ricordiamo che nei comuni privi di dirigenti non si applica questa soglia, ma -per come chiarito dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti- il tetto complessivo alle assunzioni flessibili, cioè il 20% del personale in servizio a tempo indeterminato;
- Non si applica agli incarichi di collaborazione conferiti sulla base dell'articolo 110 del citato d.lgs. quanto previsto dal comma 4, cioè che "il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie". Per cui negli enti locali destinatari di finanziamenti PNRR gli incarichi dirigenziali e/o di responsabile a tempo determinato possono fino al 2026 mantenere il personale assunto a tempo determinato, anche come dirigente, sulla base della prima citata previsione legislativa;
- Il divieto previsto per gli enti locali dissestati e/o strutturalmente deficitari di avere personale assunto a tempo determinato nell'ambito degli uffici di staff degli organi di governo -siamo quindi all'interno dell'articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali, non si applica per le finalità di supporto nell'attuazione del PNRR e fino al 31 dicembre 2026;
- Gli enti locali titolari di interventi per l'attuazione del PNRR per "garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi" possono incrementare le risorse destinate alla parte variabile dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale, ivi compresi i dirigenti, nella

- misura massima del 5% “della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016”. Tali incrementi vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016. Il riferimento ai fondi deve essere inteso per quelli della dirigenza, delle posizioni organizzative o meglio, dal prossimo 1 aprile, incarichi di elevata qualificazione. Anche questa previsione è dettata per l’arco temporale che va dall’anno 2023 fino all’anno 2026. Questi incrementi possono essere effettuati dagli enti che rispettano tutti i 4 seguenti vincoli: “nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto all’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo “Equilibrio di bilancio”; “nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’8%; approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente”;
- Fino all’anno 2026 anche i dirigenti sono individuati tra i beneficiari, previa introduzione nei regolamenti e definizione dei criteri in sede di contrattazione, della incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 per i progetti di attuazione del PNRR;
 - Il blocco dei trasferimenti statali previsto dall’articolo 161, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 in caso di mancata trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei “dati aggregati per voce del piano dei conti integrato”, nonché dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 216/2010 articolo 5, comma 1, lettera c), per la mancata trasmissione dei dati SOSE, non si applica ai pagamenti delle risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”.

LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER LE ASSUNZIONI PNRR
La Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio ha pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2022 “Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all’anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR”

Il Decreto è stato firmato dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze. Esso ripartisce i contributi sulla base dei “seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018: categoria D 38.000 euro; categoria C 35.000 euro e categoria B3 33.000 euro”. Ed ancora che “I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente”.

Viene dato conto che tramite la specifica “piattaforma web risultano pervenute 896 istanze, di cui 831 regolarizzate con la trasmissione, tramite PEC, della ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall’applicativo e, di queste, 760 sono state completate con la documentazione tesa a dimostrare la qualità di soggetto attuatore di progetti PNRR”. Ed ancora che “sono risultate ammissibili 760 istanze, per un totale di 1.026 unità di

personale richieste, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinte tra le categorie di inquadramento D, C e B3, necessarie ai Comuni per l'attuazione dei progetti PNRR".

Nella ripartizione si è proceduto "riconoscendo un costo annuo del personale, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e di una quota forfettaria del trattamento economico accessorio, distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali e riproporzionato in relazione alla percentuale di tempo parziale indicata".